



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI

CAPO 1: FUNZIONI E INSEDIAMENTO

ART. 1

Composizione e funzioni

Il Consiglio degli Studenti ha funzioni di tipo consultivo e propositivo nei confronti degli altri organi e strutture dell'Università.

Il Consiglio degli Studenti rimane in carica due anni ed è composto da:

- a. il rappresentante degli studenti nel Consiglio di Amministrazione dell'Università;
- b. i due rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico dell'Università;
- c. un membro per ciascun Dipartimento scelto dai rappresentanti nel Consiglio stesso per un totale massimo di 8 unità;
- d. un rappresentante dei dottorandi;
- e. un rappresentante degli specializzandi;
- f. il rappresentante degli studenti nel Consiglio di Amministrazione dell'E.S.U.;
- g. un rappresentante degli studenti nel Comitato per lo sport universitario;
- h. otto studenti eletti da tutti gli studenti.

Ai sensi dell'art. 15 co. 4 lett. c) dello Statuto al Consiglio degli Studenti spetta l'elettorato attivo per l'elezione del Rettore.

Esso esprime pareri sui seguenti argomenti:

- a. Regolamento didattico di Ateneo;
- b. organizzazione dei servizi di supporto alla didattica;
- c. misure attuative del diritto allo studio;
- d. tasse e contributi a carico degli studenti;
- e. utilizzazione delle risorse destinate alle attività autogestite degli studenti;
- f. organizzazione delle attività di orientamento e tutorato;
- g. promozione e gestione dei rapporti nazionali ed internazionali con le rappresentanze studentesche di altri atenei.

Il Consiglio degli Studenti è, altresì, sentito, per quanto di competenza, sul Regolamento generale di Ateneo, sui Regolamenti di funzionamento dei Dipartimenti, nonché sul Regolamento del Garante di Ateneo.

Esercita ogni altra attribuzione che gli sia stata demandata dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Università degli Studi del Molise.

Il Consiglio degli Studenti può formulare proposte da sottoporre ai competenti organi su specifici argomenti inerenti gli studenti.

ART. 2

Insedimento



La seduta di insediamento e il suo eventuale aggiornamento, nelle quali sono eletti il Presidente, il Segretario ed il Vicepresidente, sono convocate e presiedute dal consigliere più anziano. I verbali delle operazioni di voto sono approvati seduta stante dall'assemblea e depositati presso l'Amministrazione universitaria, la quale provvederà alla pubblicazione sul sito di Ateneo.

ART. 3 **Elezione del Presidente**

Durante la seduta di insediamento, che deve raggiungere il numero legale, viene costituita la Commissione elettorale, composta dal consigliere più anziano e da almeno due scrutatori, nominati dall'assemblea di cui all'art. 2.

Successivamente ogni candidato alla carica di Presidente espone il proprio programma durante un breve dibattito.

Al termine di questa fase si dà avvio alle operazioni di voto e viene effettuata la chiamata nominale dei presenti per la votazione del Presidente, che avviene mediante scrutinio palese.

Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Qualora non si ottenga tale maggioranza, la seduta è sospesa e l'assemblea è aggiornata a nuova convocazione dopo un intervallo di almeno tre giorni.

Durante la nuova seduta, con le medesime modalità della prima, si svolge il ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti durante la prima votazione.

È eletto Presidente, in seconda votazione, colui che ottenga il maggior numero di voti.

A parità di preferenze, è eletto il consigliere più anziano.

Il Presidente resta in carica per tutta la durata del Consiglio per il quale viene eletto e, comunque, per non più di un biennio.

ART. 4 **Elezione del Segretario**

Il Segretario è eletto con modalità simili a quelle del Presidente, nella seduta di insediamento del Consiglio o nell'aggiornamento della stessa.

E' eletto Segretario colui che ottenga la maggioranza relativa dei voti espressi.

A parità di preferenze, è eletto il consigliere più anziano.

Il Segretario resta in carica per tutta la durata del Consiglio per il quale viene eletto e, comunque, per non più di un biennio.

Qualora il Segretario decada dall'ufficio, per qualsiasi motivo, il Presidente convoca il Consiglio per procedere all'elezione del nuovo Segretario nella prima seduta utile.

ART. 5 **Elezione del Vicepresidente**

Il Vicepresidente è eletto con modalità simili a quelle del Presidente, nella seduta di insediamento, nell'aggiornamento della stessa o nella prima seduta utile.

Il Vicepresidente è eletto, in prima votazione, a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. Qualora non si ottenga tale maggioranza, dopo una sospensione della seduta di quindici minuti, si procede ad una seconda votazione, con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella prima votazione.

È eletto Vicepresidente, in seconda votazione, colui che ottenga il maggior numero di voti.



A parità di preferenze, è eletto il consigliere più anziano.

ART. 6 **Attribuzioni del Presidente**

Il Presidente rappresenta il Consiglio degli Studenti nella sua interezza e in particolare:

- a. convoca il Consiglio degli Studenti e predispone il relativo ordine del giorno;
- b. sottoscrive assieme al segretario i verbali delle adunanze dell'organo;
- c. adotta tutti i provvedimenti in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio degli Studenti;
- d. assicura un'adeguata e preventiva informazione ai consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio degli Studenti;
- e. inoltra la nota di richiamo ai componenti che risultano assenti ingiustificati per due consigli consecutivi.
- f. segnala i componenti decaduti.

ART. 7 **Attribuzioni del Segretario**

Al Segretario compete la stesura e sottoscrizione, assieme al Presidente, dei verbali delle adunanze dell'organo.

ART. 8 **Attribuzioni del Vicepresidente**

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni ed esercita le funzioni di vicariato come previsto dallo Statuto.

ART. 9 **Sfiducia del Presidente, Vicepresidente e Segretario**

Il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario possono essere sfiduciati con apposita mozione presentata da almeno un terzo dei membri del Consiglio. La mozione dovrà essere discussa nella prima seduta utile e approvata dalla maggioranza assoluta dei membri del Consiglio a scrutinio palese.

CAPO 2: RIUNIONI

ART. 10 **Convocazioni**

Il Consiglio degli Studenti si riunisce in via ordinaria una volta al mese:

- a. per iniziativa del Presidente del Consiglio;
- b. su richiesta del Rettore;
- c. su richiesta scritta di almeno un quarto dei consiglieri in carica.

Nei suddetti casi la riunione deve avvenire entro quindici giorni dalla richiesta.

In ogni caso, la convocazione, da effettuarsi mediante avviso scritto contenente la data, l'ora, il luogo della riunione, l'ordine del giorno, deve essere spedita all'interessato almeno 5 giorni prima della data fissata per la seduta. La convocazione può essere validamente effettuata anche tramite altri mezzi, (preferibilmente tramite posta elettronica) se preventivamente concordati, verificando la ricezione della convocazione. Nel caso in cui si renda necessario, per qualsiasi motivo, riconvocare



il Consiglio in seconda convocazione o sospendere la seduta per rinviarla ad altro giorno, i consiglieri presenti non necessitano della relativa convocazione scritta.

Nei casi di urgenza, la cui motivazione deve venir riportata nel testo della convocazione, l'avviso deve essere recapitato almeno 48 ore prima dell'ora di inizio della riunione.

ART. 11

Ordine del giorno

Ogni argomento iscritto all'ordine del giorno assume un numero d'ordine progressivo.

Nelle sedute possono essere posti in trattazione i soli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Il Presidente può proporre in aula un diverso ordine di trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno o sopravvenuti argomenti di particolare urgenza. Tale proposta si intende accolta se non vi sono obiezioni, altrimenti si vota la proposta.

ART. 12

Validità delle sedute

Le sedute del Consiglio hanno luogo in aule dell'Università degli Studi del Molise ed iniziano all'ora stabilita nell'avviso di convocazione.

Le adunanze del Consiglio e delle Commissioni sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Il numero dei presenti, non può essere comunque inferiore ai 2/5 dei componenti l'Organo.

Il Presidente dichiara aperta la seduta non appena raggiunto il numero legale, da egli stesso accertato mediante appello nominale.

Le sole assenze giustificate da far pervenire all'ufficio di presidenza del Consiglio o agli uffici della Direzione generale, diminuiscono la determinazione del quorum strutturale necessario per la validità delle sedute.

La verifica del numero legale può essere richiesta in qualsiasi momento dell'adunanza da qualunque consigliere.

Trascorsi 30 minuti dall'ora fissata nell'avviso di convocazione e non risulti il numero legale, il Presidente dichiara l'inefficacia della seduta. Nel verbale dovranno essere registrati i consiglieri intervenuti.

In caso di mancanza del numero legale, la seduta è sciolta e il Presidente provvede, per gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, o non conclusi o non del tutto trattati, ad allegarli all'ordine del giorno della seduta successiva.

Per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno, il Segretario provvede alla redazione, in forma sintetica, di un processo verbale che riassume l'andamento e l'esito della discussione e delle votazioni.

Il verbale, sottoscritto dal Segretario e dal Presidente, se non approvato seduta stante, deve essere approvato come primo punto all'ordine del giorno della prima seduta utile. I verbali sono depositati presso l'Amministrazione centrale la quale provvederà alla pubblicazione sul sito di Ateneo.

I rappresentanti non possono essere sostituiti da altri per le riunioni del Consiglio e delle sue commissioni.

ART. 13

Votazioni e deliberazioni



Le votazioni si svolgono di norma a scrutinio palese, per alzata di mano o con appello nominale dei consiglieri.

Nel caso in cui siano in oggetto nomine di persone, la votazione avviene a scrutinio palese attraverso appello nominale.

Le deliberazioni (consiliari o di commissione) sono assunte a maggioranza dei presenti.

Qualora si giunga ad un voto di parità, prevale il voto di chi presiede l'assemblea.

Nessuno può prendere parte a votazioni che lo riguardino personalmente o suoi parenti ed affini fino al quarto grado.

ART. 14

Assenze e decadenze

Decade da componente del Consiglio degli Studenti, chi:

- a. perde lo status di studente dell'Ateneo;
- b. non partecipa per tre sedute consecutive dell'organo, salvo gravi motivi documentati.

CAPO 3: COMMISSIONI

ART. 15

Commissioni

Il Consiglio degli Studenti organizza la sua attività mediante l'istituzione, anche temporanea per specifici problemi, di commissioni di lavoro.

Le Commissioni sono composte da un minimo di tre Consiglieri nominati direttamente dal Presidente, sentito il Consiglio degli Studenti.

Le commissioni permanenti restano in carica per tutto il mandato del Consiglio ed ai lavori possono partecipare su invito del coordinatore, e solo con voto consultivo, il Presidente del Consiglio o esperti esterni della materia di trattazione.

Le commissioni consiliari permanenti sono:

- a. Statuto, regolamenti;
- b. Didattica, orientamento e tutorato;
- c. Diritto allo studio.

E' possibile per il Consiglio istituire in qualsiasi momento commissioni temporanee che si occupino di specifiche materie. Possono essere componenti delle stesse anche membri esterni i quali non possono superare le due unità per commissione, in tal caso è richiesta una delibera del Consiglio.

Ogni consigliere può far parte contemporaneamente al massimo di 2 commissioni e coordinarne non più di una.

Il Coordinatore della commissione è eletto fra i componenti della commissione con votazione palese e a maggioranza dei componenti.

Le commissioni sono convocate dal Coordinatore con modalità concordate con i commissari; le convocazioni devono comunque pervenire ai commissari con almeno 48 ore di preavviso rispetto alla riunione.

In commissioni con numero di membri pari, in caso di parità di voto, prevale il voto del Coordinatore (o del commissario più anziano, nel caso in cui il Coordinatore ancora non sia stato eletto).



Ogni commissario può chiedere al Coordinatore l'integrazione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nelle competenze della commissione. In caso di diniego, il commissario può chiedere che sulla propria richiesta si esprima con voto palese l'intera commissione.

Le commissioni:

- a. formulano mozioni e proposte di deliberazione da proporre al Consiglio;
- b. interloquiscono con i rappresentanti delle realtà associative operanti nell'Università degli Studi del Molise, e con gli esperti di particolari problematiche;
- c. chiedono l'intervento di rappresentanti dell'Università per l'illustrazione tecnica di problematiche in esame;
- d. chiedono agli uffici competenti nonché a singoli o gruppi di studenti informazioni e notizie inerenti gli argomenti in trattazione.

Le riunioni delle commissioni si tengono presso aule dell'Università degli Studi del Molise.

ART. 16 **Interventi**

Gli interventi dei singoli consiglieri nel corso del dibattito precedente la votazione di delibere vengono regolamentati dal Presidente in merito alla durata, che deve essere compresa entro termini ragionevoli.

CAPO 4: DISPOSIZIONI VARIE

ART. 17 **Interventi esterni**

Il Presidente ha facoltà di invitare alle sedute il Garante di Ateneo o esperti, in merito a questioni di particolare rilievo che intervengono senza diritto di voto.

ART. 18 **Rappresentanza del Consiglio**

Il Consiglio è rappresentato, all'esterno, dal Presidente.

Il Presidente per qualunque posizione presa all'esterno non deliberata dal Consiglio, deve informare il Consiglio nella prima seduta utile.

I consiglieri non possono, se non a titolo personale, prendere posizioni all'esterno a nome del Consiglio o delle sue commissioni.

È ammesso, tuttavia, al Presidente, delegare il Vicepresidente o i coordinatori e/o commissari a rappresentare il Consiglio nella sua interezza (il Vicepresidente) o su particolari temi (coordinatori e/o commissari) verso l'esterno.

ART. 19 **Forme di partecipazione**

Il Consiglio, inoltre, promuove l'attività delle rappresentanze degli studenti negli organi di Ateneo e dei Gruppi ed Associazioni Studentesche, nei tempi e modi ritenuti idonei.

ART. 20 **Entrata in vigore e modifiche**



Il presente Regolamento è emanato con Decreto Rettorale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo.

Il Regolamento è deliberato dal Consiglio degli Studenti a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed è approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Le modifiche al predetto Regolamento sono approvate secondo le medesime modalità.

